Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **59** del 16/05/2023
Classificazione: 02-07 2016/1

Oggetto: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI PREVISTE DALL'ART. 1, COMMA 85, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 56/2014, MEDIANTE ARPAE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2015. RINNOVO.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTE inoltre:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" nelle sue previsioni generali e s.m.i, e in particolare la lettera a) del comma 85 dell'art. 1, in base alla quale le Province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano tra le proprie funzioni fondamentali la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza

- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e s.m.i;

- la Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna";

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

RICHIAMATE in particolare le seguenti disposizioni della L.R. n. 13/2015:

• l'art. 3, comma 4, che individua la forma dell' "agenzia" quale modello organizzativo idoneo ad assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni di elevata complessità nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile;

• l'art. 15, comma 1, il quale prevede che nelle medesime materie di cui sopra la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, supporto alle relazioni

interistituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/2015 non espressamente attribuite con la medesima legge ad altri enti;

• l'art. 15, comma 8, il quale prevede che mediante l'Agenzia di cui all'art. 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale;

• l'art. 16, commi 1, 2, 3, i quali prevedono che l'Agenzia istituita ai sensi della L.R. n. 44/1995 è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (di seguito "Agenzia") e che mediante la suddetta Agenzia la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), oltre a tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alle leggi regionali, nonché altre funzioni nelle materie ivi elencate;

• l'art. 17, il quale definisce le funzioni che la Regione esercita mediante la suddetta Agenzia in materia di energia;

• l'art. 16, commi 4, 5, 6, il quale prevede il sistema di *governance* dell'Agenzia, caratterizzato da un Comitato interistituzionale con funzioni d'indirizzo e coordinamento e da un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle stesse materie;

• l'art. 16, comma 9, il quale prevede che con successivo intervento legislativo verrà riformata la L.R. n. 44/1995 e che nelle more di tale intervento la suddetta legge si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia;

• l'art. 68, il quale dispone che le funzioni oggetto di riordino sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse;

EVIDENZIATO che:

l'art. 1, comma 87, della legge n. 56 del 2014 prevede che le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore;

l'art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 prevede che mediante la medesima Agenzia di cui all'art. 16 la Città Metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1645 del 29/10/2015, sono stati approvati gli elenchi del personale della Città Metropolitana di Bologna e delle Province coinvolto dalle procedure di riordino di cui alla L.R. n. 13/2015, successivamente integrata con deliberazione G.R. n. 1910 del 24/11/2015;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2174/2015 avente ad oggetto: *"Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015"* con la quale la Regione, nella prospettiva dell'inizio dell'operatività dell'Agenzia secondo l'assetto delineato dalla legge regionale n. 13 del 2015, ha approvato lo schema di convenzione da utilizzarsi nei casi in cui la Città Metropolitana di Bologna o le Province ritengano di esercitare le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014 mediante la medesima Agenzia, come previsto dal citato art. 15, comma 9, della legge regionale n. 13 del 2015;

VISTO lo schema che definisce l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, che tiene conto delle funzioni finora esercitate dalle Province e dalla Città

Metropolitana di Bologna, predisposto da ARPA con atto del direttore generale n. 87 del 09/12/2015 e approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2173/2015;

RICHIAMATO l'art. 15 della legge n. 241 del 1990, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

DATO ATTO inoltre che:

- la struttura provinciale già adibita alla gestione delle funzioni ambientali è transitata nell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, ovvero nei ruoli regionali, a far data dal 01.01.2016;

- la Provincia di Ravenna, con deliberazione di G.P. n. 22 del 17.02.2016, aveva già manifestato di avvalersi della facoltà riconosciuta all'art. 15 c. 9 L.R. n. 13/2015 approvando lo schema di convenzione;

- per quanto concerne l'efficacia temporale della convenzione e le modalità del relativo rinnovo, l'art. 5 dell'articolato stabilisce che: «*1. La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell'esercizio coordinato delle funzioni considerate. […] 2. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o pari a quello originario […]. Il rinnovo è formalizzato mediante adozione di apposito atto da parte degli enti interessati*»;

VISTO l'Atto del Presidente n. 62 del 26/05/2022 ad oggetto "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, comma 85, lettera A), della Legge n. 56/2014, mediante ARPAE, in attuazione della L.R. n. 13/2015 – Rinnovo.", con il quale, fra l'altro, si disponeva:

"Di rinnovare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, comma 85, lettera a) della L. n. 56/2014 in attuazione della L.R. n. 13/2015, approvata con precedente deliberazione di G.P. n. 22 del 17/02/2016, così come già rinnovata con atto del Presidente n. 61 del 24/05/2021, per un ulteriore anno, senza soluzione di continuità con quella in essere (...)";

VISTA la nota n. 67854 del 18/04/2023, acclarata al P.G. della Provincia n. 11173 del 18/04/2023 – allegato sub A) al presente atto - con la quale ARPAE:

- ha manifestato la disponibilità a procedere ad un successivo rinnovo per un ulteriore anno della Convenzione in questione con i medesimi contenuti e condizioni e con decorrenza dalla data di scadenza di quella in vigore
- ha richiesto a questo Ente di procedere all'adozione di un proprio formale atto di rinnovo, proponendo che, per motivi di semplificazione procedurale, sia sufficiente lo scambio tra gli Enti dei provvedimenti di rinnovo della Convenzione senza procedere anche all'acquisizione delle firme sul testo della Convenzione stessa;

RITENUTO, visto il permanere dei presupposti sopra espressi, di rinnovare la convenzione in essere (RPI 2016.0000157 del 27.05.2016 Regione Emilia-Romagna), agli stessi patti e condizioni, meglio dettagliati nella medesima Convenzione allegata sub B) al presente Atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni in esso individuate, in materia ambientale di cui all'art. 1, comma 85, Legge n. 56/2014 e s.m.i.;

RILEVATO infine che dal rinnovo della Convenzione in oggetto non derivano costi a carico dell'Ente;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 23/02/2022 ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 33 del 16/03/2023 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2023-2025 – Esercizio 2023 – Approvazione";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e s.m.i.;

PREVIA istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, appositamente individuato nella Dott.ssa Mazzotti Lorenza, Comandante del Corpo di Polizia Provinciale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Silva Bassani, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che in merito al presente atto sussistono gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

1. DI RINNOVARE, sulla base delle motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, comma 85, lettera a) della L. n. 56/2014 in attuazione della L.R. n. 13/2015, approvata con deliberazione di G.P. n. 22 del 17/02/2016, così come già rinnovata con atto del Presidente n. 62 del 26/05/2022, per un ulteriore anno, senza soluzione di continuità con quella in essere, il cui testo si allega sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. DI CONVENIRE con ARPAE, in merito a quanto espresso nella nota n. 67854 del 18/04/2023 acclarata al P.G. della Provincia n. 11173 del 18/04/2023, stabilendo che, per motivi di semplificazione procedurale, sia sufficiente lo scambio tra gli Enti dei provvedimenti di rinnovo della Convenzione senza procedere anche alla sottoscrizione di una nuova Convenzione, stante le immutate condizioni, procedimentali e attuative della stessa, come attribuite a questa Provincia dall'art. 1 c. 85 lett. a) della Legge n. 56/2014 e s.m.i.;

3. IL PERFEZIONAMENTO di quanto disposto mediante scambio, per corrispondenza, dei rispettivi atti di approvazione del rinnovo de quo, demandando al servizio competente quanto di spettanza a tal fine;

4. DI DARE ATTO che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere/spesa a carico del bilancio provinciale;

DA' ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 78/2022".

DEMANDA

al competente servizio gli adempimenti relativi alla trasparenza, quale l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 23, comma 1 lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

RILEVATA la necessità e l'urgenza;

D I C H I A R A

il PRESENTE ATTO **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di garantire il servizio e non incorrere in una soluzione di continuità rispetto alle modalità e procedure

ad oggi in essere nelle materie ambientali di cui all'art. 1 c. 85 lett. a) della L.n. 56/2014**,** e consentire una tempestiva definizione degli adempimenti necessari ai procedimenti amministrativi in corso.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____